

## REGOLAMENTO (CE) N. 2245/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

**che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

«— in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (*Civilprocesa likums*);»;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 74,

«— in Slovenia: l'articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (*Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku*) in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (*Zakon o pravdnem postopku*) e l'articolo 58, paragrafo 1, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (*Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku*) in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 1, e l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (*Zakon o pravdnem postopku*);»;

considerando quanto segue:

c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza. L'allegato II contiene un elenco dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri che si occupano delle istanze intese a ottenere la dichiarazione di esecutività. L'allegato III riporta l'elenco dei giudici dinanzi ai quali è possibile ricorrere in appello avverso tali decisioni e l'allegato IV enumera gli appositi mezzi di ricorso.

«— in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 sexties della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura.»

(2) Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati dall'atto di adesione del 2003<sup>(1)</sup> in modo da includere anche le norme nazionali sulla competenza, l'elenco dei giudici o delle autorità competenti e i mezzi di ricorso dei paesi aderenti.

2) L'allegato II viene modificato come segue:

(3) Francia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV.

a) il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

«— in Francia:

(4) Il regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere modificato di conseguenza,

a) "greffier en chef du tribunal de grande instance",

b) "président de la chambre départementale des notaires", in caso di istanza di dichiarazione di ammissibilità di un atto pubblico notarile»;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 44/2001 viene modificato come segue.

b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«— in Slovenia, "okrožno sodišče";»;

1) L'allegato I è modificato come segue.

c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

a) il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:

«— in Slovacchia, "okresný súd".».

<sup>(1)</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.